CONSERVATORIO DI MUSICA
“SAVERIO ARLIA”
NOCERA TERINESE

2 CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P.I. TCHAIKOVSKY - AOO UFZ9DR - PR. E. N. 0011137 DEL 03/12/2025 - I.1.2

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Natura e finalità

1) 1 Ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e della legge 508/99, il Conservatorio Statale di Musica "Saverio Arlia" di Nocera Terinese, di seguito denominato Conservatorio, è sede primaria dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale, svolge correlate attività di produzione e gode, per gli enunciati principi costituzionali, di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, secondo quando previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 508/99;

2) Il Conservatorio:

a) è una comunità di docenti, studenti, personale amministrativo e tecnico, improntata al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, delle libertà personali e collettive, delle pari opportunità, nonché al rispetto del principio di solidarietà;

b) afferma la propria libertà di pensiero nel campo dell'arte;

c) assicura il diritto allo studio ai più alti livelli;

d) favorisce, a livello nazionale e internazionale, la ricerca artistica come presupposto della formazione culturale, sociale e professionale e garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro;

e) garantisce la libera attività di docenza, di ricerca, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica, fornendo i necessari strumenti e materiali;

f) riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata;

g) promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo a una effettiva uguaglianza di opportunità e rende effettivo il diritto allo studio anche predisponendo spazi ed attrezzature adeguati e ricorrendo, se nel caso, a strutture decentrate;

h) favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita del Conservatorio, impegnandosi a rimuovere condizioni di disparità e disagio, in particolare per studenti lavoratori, fuori sede, stranieri, disabili;

i) cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza eventuali attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca;

j) cura l'aggiornamento del proprio personale docente e non docente;

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P.I. TCHAIKOVSKY - AOO UFZ9DR - PR. E. N. 0011137 DEL 03/12/2025 - I.1.2

k) partecipa alla promozione, produzione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio provinciale, regionale, nazionale e internazionale;

l) istituisce corsi di formazione musicale di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, nel rispetto delle normative vigenti;

m) si organizza con appositi regolamenti interni emanati dal Presidente e deliberati dal Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico e il Collegio dei professori;

n) ha la possibilità di articolarsi sul territorio con sedi staccate secondo le modalità previste dai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge 508/99;

o) nel rispetto dei principi dettati dalla legge 508/99 e dagli articoli del presente statuto, ha possibilità di convenzionarsi con Università e con altre Istituzioni di Alta Formazione, anche organizzate in Politecnici delle Arti.

3) L'organizzazione del Conservatorio si ispira ai principi della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.

Art. 2

Regolamento didattico

1) Il regolamento didattico del Conservatorio disciplina l'ordinamento degli studi in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della legge 508/99.

2) Il regolamento didattico del Conservatorio è approvato dal Consiglio accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3) Il regolamento, dopo la fase di controllo ministeriale, è emanato con decreto del Presidente.

Art. 3

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1) Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del D.P.R. 132/03.

2) Il regolamento è adottato a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 4

Mezzi dell'Istituzione

1) Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da:

a) trasferimenti da parte dello Stato;

b) eventuali contributi di altri enti pubblici ivi compresa l'Unione Europea;

c) entrate proprie, costituite da contributi degli studenti, da redditi conseguenti a prestazioni svolte dal Conservatorio e da redditi patrimoniali;

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P.I. TCHAIKOVSKY - AOO UFZ9DR - PR. E. N. 0011137 DEL 03/12/2025 - I.1.2

d) eventuali contributi, donazioni, lasciti ed elargizioni da parte di soggetti privati o sponsor.

2) Il Conservatorio può disporre di entrate proprie costituite da proventi direttamente derivanti dalle proprie attività svolte per conto terzi.

Art. 5

Strutture didattiche, di formazione e produzione artistica, di ricerca e di servizio

1) L'articolazione dell'offerta formativa ed il funzionamento e la suddivisione in diverse strutture didattiche dell'Istituzione sono regolate secondo le linee generali del Ministero Università e Ricerca, ed in conformità ai regolamenti di cui all'art.2, comma 7, della legge 508/99.

Art. 6

Entrata in vigore dei regolamenti

1) I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul bollettino ufficiale del Conservatorio.

TITOLO II

ORGANI

Art. 7

Organi di governo

1) Sono organi del Conservatorio:

a) Il Presidente;

b) Il Direttore;

c) Il Consiglio di amministrazione;

d) Il Consiglio accademico;

e) Revisori dei Conti;

f) Il Nucleo di valutazione;

g) Il Collegio dei professori;

h) La Consulta degli studenti.

Art. 8

Presidente

1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituzione nell'ambito di quanto previsto dall'art.5, comma 1, del D.P.R. 132/03.

2) Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca entro una terna di soggetti designata dal Consiglio Accademico in possesso di alta qualificazione manageriale e professionale nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P.I. TCHAIKOVSKY - AOO UFZ9DR - PR. E. N. 0011137 DEL 03/12/2025 - I.1.2

3) Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro dell'Università e della Ricerca provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art. 9

Direttore

1) Il Direttore è il responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto di terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio accademico.

2) Il Direttore è eletto dai docenti del Conservatorio, tra docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni, in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

a) diploma conseguito presso un Conservatorio Statale e/o Istituto Pareggiato;

b) diploma di maturità quinquennale;

c) pregresse esperienze e capacità nel campo di direzione o vice direzione o di esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;

d) curriculum vitae che evidenzi l'attività didattica e di produzione.

3) Il Direttore nomina un vice-direttore, tra i docenti di prima fascia, che lo coadiuva e lo supplisce nelle sue funzioni, in caso di impedimento o di assenza, che resta in carica un anno.

4) Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, nei confronti del personale docente e amministrativo dell'Istituto.

5) Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

6) Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.

Art. 10

Consiglio di amministrazione

1) Il Consiglio di amministrazione è formato da n° 5 membri eletti ogni tre anni fatto salvo quanto previsto al comma 3, del presente articolo.

2) Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

a) il Presidente del Conservatorio che convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) un docente eletto dal personale docente;

d) uno studente designato dalla consulta degli studenti, tra gli studenti che abbiano compiuto 18 anni al momento della designazione;

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P.I. TCHAIKOVSKY - AOO UFZ9DR - PR. E. N. 0011137 DEL 03/12/2025 - I.1.2

e) un rappresentante esterno esperto di amministrazione nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3) Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Università e della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

4) I consiglieri di cui al comma 2, lettera e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5) Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.

6) Nella prima riunione è nominato il vice Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o di impedimento.

7) Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio, in particolare:

a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione e di organizzazione;

b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;

c) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico, del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

d) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare in dotazione del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;

e) decide di partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali, attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento di propri fini istituzionali. La collaborazione del Conservatorio può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture e con oneri a carico del comodatario;

f) delibera, in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge 508/99, apposite convenzioni, consorzi, organizzazioni varie con facoltà universitarie e con altre istituzioni di alta formazione, anche riorganizzate in Politecnici delle Arti, con enti di vario genere, scuole pubbliche e private promosse dal Consiglio accademico.

8) La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera c), è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

9) Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P.I. TCHAIKOVSKY - AOO UFZ9DR - PR. E. N. 0011137 DEL 03/12/2025 - I.1.2

10) Il Consiglio di amministrazione, oltre ai compiti che gli competono, decide la promozione e la programmazione delle attività, di visite guidate, di realizzazione degli interventi per il diritto allo studio in conformità dell'art. 6, della legge 508/99.

Art. 11

Consiglio accademico

1) Il Consiglio accademico è composto da n° 7 componenti.

2) Fanno parte del consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

a) quattro docenti eletti dal corpo docente con almeno un anno di servizio presso il Conservatorio, in possesso di: diploma conseguito presso un Conservatorio Statale e/o Istituto Pareggiato, diploma di scuola secondaria superiore e curriculum vitae che evidenzi l'attività didattica e di produzione;

b) due studenti eletti dalla consulta degli studenti che abbiano compiuto 18 anni al momento della designazione.

3) Il Consiglio accademico ha funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche, scientifiche ed artistiche tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento. In particolare:

a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;

b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività dei docenti dell'Istituzione;

c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;

e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 508/99;

f) provvede ad istituire con regolamento l'eventuale tutorato;

g) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al Consiglio di amministrazione.

4) Il Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni, si può avvalere, a livello consultivo, dell'apporto di altri organi.

5) In caso di interruzione del mandato di uno o più rappresentanti dei docenti, si procede ad una elezione suppletiva da parte del corpo docente per il numero di rappresentanti da integrare.

Art. 12

Revisori dei Conti

1) Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 30 Giugno 2011, n. 123, è effettuato da due Revisori dei Conti, nominati con Decreto del Ministero

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P.I. TCHAIKOVSKY - AOO UFZ9DR - PR. E. N. 0011137 DEL 03/12/2025 - I.1.2

dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

2) I Revisori dei Conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla Legge.

3) I Revisori dei Conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

Art. 13

Nucleo di valutazione

1) Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da 3 componenti aventi competenze differenziate di cui 2 scelti fra esperti esterni, anche eventualmente stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

2) Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio, sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di eventuali contributi finanziari;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui al punto b).

3) il Conservatorio assicura al nucleo di valutazione, l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 14

Collegio dei professori

1) Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, dai professori in servizio presso il Conservatorio, ed in particolare:

a) formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello Statuto;

b) svolge attività di supporto al Consiglio accademico.

2) Il Collegio dei professori viene convocato dal Direttore, in via ordinaria, sempre all'inizio di ogni anno Accademico e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri e su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da:

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P.I. TCHAIKOVSKY - AOO UFZ9DR - PR. E. N. 0011137 DEL 03/12/2025 - I.1.2

a) la metà più uno dei componenti il Consiglio accademico;

b) la metà più uno dei componenti il Collegio medesimo.

Art. 15

La Consulta degli studenti

1) La Consulta degli studenti è composta da un numero minimo di n° 3 studenti e comunque determinato secondo i criteri di cui all'art. 12, comma 1 del DPR n. 132/03. Fanno parte, inoltre, della consulta degli studenti, gli studenti eletti nel Consiglio Accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico e al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

2) Le modalità di funzionamento della consulta degli studenti sono stabilite al suo interno con apposito regolamento.

3) Il regolamento degli studenti è emanato con decreto del Direttore.

4) Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 16

Uffici e organizzazione amministrativa

1) Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.

2) A capo delle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo.

Art. 17

Direttore amministrativo

1) Il Direttore amministrativo è il responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Conservatorio.

2) Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici ed esercita attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico-amministrativo, curandone il buon andamento e l'ordinato svolgimento.

3) Il Direttore amministrativo:

a) sottopone proposte agli organi di gestione del Conservatorio inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;

b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P.I. TCHAIKOVSKY - AOO UFZ9DR - PR. E. N. 0011137 DEL 03/12/2025 - I.1.2

c) provvede, nel rispetto delle normative contrattuali vigenti, all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico e amministrativo. Al Direttore amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni previste nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 18

Regolamento generale del Conservatorio

1) Il regolamento generale detta le disposizioni di attuazione del presente Statuto e disciplina l'organizzazione dell'istituzione nel rispetto dei regolamenti di cui agli art. 2, art. 3 e art. 16, comma 1. In particolare disciplina:

a) modalità di convocazione degli organi collegiali;

b) modalità di elezione del Direttore;

c) modalità di elezione di rappresentanza negli organi di governo;

d) modalità di elezione della Consulta degli studenti;

e) disposizioni sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti;

f) norme per la concessione di spazi per manifestazioni culturali;

g) norme generali riguardanti il funzionamento e i servizi del sistema bibliotecario;

h) norme in materia di pubblicazione e diritto d'autore;

i) modalità ed i limiti di partecipazione a consorzi o società consortili in generale.

2) Il regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico e la consulta degli studenti.

3) Il regolamento è emanato con decreto del Presidente.

Art. 19

Regolamenti interni

1) I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico.

2) L'articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche e di ricerca sarà stabilita dal Regolamento generale del Conservatorio e dal Regolamento didattico, in funzione della peculiarità delle diverse situazioni in cui operano.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P.I. TCHAIKOVSKY - AOO UFZ9DR - PR. E. N. 0011137 DEL 03/12/2025 - I.1.2

Art. 20

Modifiche dello Statuto

1) Le modifiche del presente Statuto, richieste dagli Organi competenti, sono adottate dal Consiglio di amministrazione sentito il Consiglio accademico e, per quanto di competenza, la consulta degli studenti. Le modifiche deliberate saranno trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca per le relative approvazioni ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. 132/03.

Art. 21

Abrogazioni

1) Sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dal presente Statuto.

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P.I. TCHAIKOVSKY - AOO UFZ9DR - PR. E. N. 0011137 DEL 03/12/2025 - I.1.2